

Allegato "B" all'atto N. 25.328/8.491= del Rep.

STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

PESARO

DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

ART.1

1. In conformità al disposto della legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7, vengono definiti ambiti territoriali di caccia, i territori agro-silvo-pastorali ove è possibile praticare la caccia in forma programmata ivi comprese le zone denominate "aree contigue alla zona a protezione integrale" dalla Legge 6/12/1991 n. 394 e dall'art. 34, 1° comma, LR. 28/4/1994 n. 15 nonché le aree restituite alla caccia ai sensi dell'art. 9 comma 12 della L.R. n.7/95 e destinati ad "Oasi di protezione, zona di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, sono escluse le zone che siano sottratte alla caccia programmata da altre norme di legge.

2. Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria dell'Ambito Territoriale di Caccia PS1 è costituita ai sensi delle norme di cui al titolo II del Libro I del Codice Civile un'Associazione denominata A.T.C. PS1. L'Associazione non ha scopo di lucro.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione cesserà, in ogni caso, col cessare dello scopo sociale.

4. L'associazione ha sede in Pesaro. Su delibera del Comitato di Gestione essa potrà aprire sedi amministrative, sedi secondarie, uffici e recapiti anche altrove, sempre nell'ambito della Provincia di Pesaro e Urbino.

ART.2

1. L'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. PS 1 si estende sui territori dei seguenti comuni: Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Fermignano, Frontino, Gabicce Mare, Gradara, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Peglio, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, S. Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino, Vallefoglia.

ART.3

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia PS 1, nonchè attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio sul territorio di competenza.

2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere tutte le attività previste dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dalla Legge 11.02.1992 N.157 e dalla L.R. 5 gennaio 1995 n. 7 e/o loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Associazione potrà svolgere ogni attività connessa alla tutela, conservazione e miglioramento del territorio, dell'ambiente e per la promozione degli interessi dei propri associati e della cultura in materia faunistica, ambientale, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività formative, per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo, forestale, ambientale, dalla produzione di selvaggina.

4. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:

a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

	b) studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;	
	c) provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:	
	- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi degli uccelli, soprattutto dei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana man mano vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;	
	- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;	
	- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;	
	d) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio e legislative;	
	e) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti specializzati, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;	
	f) organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni e istituti corsi formativi e seminari sulla conservazione e la gestione della fauna selvatica e degli habitat, nonché aggiornamenti sulle tecniche colturali finalizzati alla mitigazione dei conflitti con i diversi portatori di interessi.	
	g) organizzare, azioni coordinate con gli enti preposti e le Associazioni vena-	

torie per la vigilanza sul territorio di competenza, anche dotandosi di mezzi e/o veicoli e/o fornendo le risorse necessarie.

5. Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli enti e le Associazioni che perseguano fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di privati e di organizzazioni economiche che abbiano anche fini di lucro.

ART.4

SOCI

1. I soci si distinguono in soci ORDINARI e soci AGGREGATI.

SOCI ORDINARI

2. I soci Ordinari si dividono in tre categorie: cacciatori, agricoltori e ambientalisti.

3. Possono essere Soci ordinari esclusivamente: associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

a) CACCIATORI: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;

b) AGRICOLTORI: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Pesaro e Urbino;

c) AMBIENTALISTI: le associazioni di protezione riconosciute dal Ministero competente che siano presenti in forma organizzata ed attiva sul territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;

Le associazioni o persone giuridiche che vogliono diventare soci, devono fa-

re domanda al Comitato di Gestione, allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma tre, oltre al numero dei soci aventi residenza anagrafica nell'ATC Pesaro 1 e tessera di appartenenza della Associazione. Ogni socio rappresenta esclusivamente gli interessi e le posizioni di una sola Associazione e categoria, ai sensi del successivo art. 5 comma tre può rientrare esclusivamente in una sola delle quote percentuali anche se associato a più categorie. Pertanto ai fini rappresentativi in Assemblea vengono considerate valide le iscrizioni dei singoli soci ad una sola Associazione sia per quello che concerne le Associazioni Venatorie, Ambientaliste e Agricole.

Gli associati vengono a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

4. Il Comitato di Gestione decide in maniera motivata sulla domanda entro 15 (quindici) giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda, o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

ART.5

1. I Soci Ordinari partecipano agli Organi associativi tramite loro delegati scelti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse ed ai sensi dell'art.4 del presente Statuto.

Ciascun Socio Ordinario comunica i nominativi dei propri Delegati al Comitato di Gestione nonché eventuali modifiche dei nominativi.

2. In caso di contestazione sulla eleggibilità dei delegati, decide l'Assemblea.

3. I delegati dei Soci Ordinari non possono assommare complessivamente a

più di 60 unità così ripartiti:

- 40% per la categoria degli Agricoltori;

- 40% per la categoria dei Cacciatori;

- 20% per la categoria degli Ambientalisti.

4. In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei delegati a ciascuna spettante, la controversia è devoluta al Comitato di Gestione la cui deliberazione è impugnabile dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.

ART.6

SOCI AGGREGATI

1. Sono Soci Aggregati tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C.

L'iscrizione all'A.T.C. è subordinata al pagamento annuale della quota sociale. La qualità di socio aggregato è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. e per la partecipazione a programmi di scambio con altri A.T.C. a livello regionale e nazionale.

2. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione all'A.T.C.. Il Cacciatore residente nell'A.T.C. deve presentare la relativa domanda di iscrizione al Comitato di Gestione entro e non oltre il 15 Giugno, sul modulo predisposto dalla Regione. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'A.T.C. avviene con il pagamento della quota sociale, da effettuarsi entro il 30 Giugno e comunque nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'art. 16 lr. 7/95 e succ. modifiche e/o integrazioni.

3. Il cacciatore non residente nell'A.T.C. deve presentare la relativa domanda al Comitato di Gestione dell'A.T.C. entro il 15 giugno di ogni anno. Il Comitato di Gestione accoglie le domande con i criteri previsti dall'art.15 commi 5 e 6 e dell'art. 16 della Legge Regionale 7/95.

4. Il mancato accoglimento delle domande deve essere motivato dal Comitato di Gestione e comunicato all'interessato che, entro 15 giorni può far ricorso alla Regione, per violazione dei criteri di cui all'art.15 della L.R. 7/95.

5. La qualità di socio aggregato si perde per recesso (nel rispetto dei termini dell'art.24 C.C.), per esclusione o per morte.

6. Il socio moroso della quota sociale in corso è automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività venatoria e dal godimento di ogni altro diritto inerente allo stato di socio.

7. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART.7

QUOTE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art.16 della L.R. 5 gennaio 1995 n.7 l'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica stanziale (lepre, fagiani, starna, coturnice e pernice rossa) è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal Comitato di Gestione, che non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta).

Indipendentemente dal tipo di caccia, l'iscrizione all'Ambito (prescelto o di diritto) è da intendersi obbligatoria.

2. Per chi esercita la caccia ai sensi dell'art.27 comma 3 lett. b L.R. 7/95 e successive mod. la quota di iscrizione minima è di Euro 15,00 (quindici), con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di m.100 (cento) dall'appostamento o dall'impianto.

2 bis Per chi esercita la caccia al cinghiale la quota da versare ai sensi del-

	l'art.7 comma 10 e 12 R.R. n.3 del 23 marzo 2012 e succ. Modifiche ed inte-	
	grazioni sarà stabilita annualmente dal Comitato di Gestione il quale deter-	
	minerà anche la quota per l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi ai sen-	
	si dell'art. 16 l.r. 7/95.	
	3. Tutte le quote per le varie tipologie di caccia e le modalità di iscrizione e	
	versamento potranno essere successivamente variate con apposita delibera	
	del Comitato di Gestione, ma sempre contenute nei limiti previsti dalla L.R.	
	07/1995 e dai regolamenti regionali.	
	ART.8	
	ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E LORO	
	FUNZIONAMENTO	
	Sono organi dell'A.T.C., così come previsto dal primo comma dell'art. 17	
	della L.R. 05.01.95 N. 7.	
	a) l'Assemblea dei rappresentanti delle Associazione Venatorie riconosciute a	
	livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori dei rappresentanti delle organiz-	
	zazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e	
	dei rappresentanti delle Organizzazioni protezionistiche maggiormente rap-	
	presentative a livello locale;	
	b) Il Presidente;	
	c) Il Comitato di Gestione;	
	d) Il Revisore Unico (L.R. 7/95 art.17 comma 1 lettera d).	
	ART. 9	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI	
	1. L'Assemblea è composta dai delegati delle tre categorie di soci ordinari.	
	Ove uno o più Soci non provvedano a comunicare tempestivamente i propri	

Delegati, o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranza sono calcolati in relazione ai delegati indicati, ciò anche nel caso che per una o più componenti nessun delegato risultasse indicato.

2. E' consentita la partecipazione all'assemblea con delega: ciascun delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

3. Ai lavori dell'Assemblea è invitato a partecipare, stante alla normativa e ai rapporti esistenti, un rappresentante della Repubblica di San Marino designato dal Governo Sammarinese, in qualità di osservatore senza diritto di voto.

4. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando almeno un quarto dei delegati dei soci ne faccia richiesta indicando l'oggetto da trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:

a) in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio consuntivo;

- approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;

- elezione del Comitato di Gestione;

- elezione del Revisore Unico;

- sui compensi e rimborsi spese spettanti al Presidente, ai componenti il Comitato di Gestione ed al Revisore Unico dei Conti, da desumersi dalle tariffe professionali vigenti di categoria o in difetto dagli usi e consuetudini;

- risoluzione dei conflitti tra soci di una categoria sull'ineleggibilità o decadenza dei delegati;

- azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e/o del Revisore Unico;

	- ogni altra questione che sia sottoposta all'Assemblea con delibera del Comitato di Gestione;	
	- ogni altra questione che sia sottoposta su richiesta di almeno un terzo dei delegati, inviata al Presidente almeno venti giorni prima della riunione.	
	b) in sede straordinaria:	
	- Modificazione dell'atto costitutivo;	
	- Scioglimento dell'Associazione, nomina e poteri liquidatori.	
	5. La convocazione è inviata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Delegati con qualsiasi mezzo ritenuto adeguato dal Comitato di gestione.	
	6. Ogni socio ordinario può indicare, in ordine di preferenza, i propri delegati supplenti entro il limite di un quinto dei propri delegati effettivi.	
	7. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.	
	8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il Segretario.	
	ART. 10	
	1. Salvo quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea delibera:	
	- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei delegati in carica;	
	- in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre delegati in carica.	
	Le decisioni assunte sono valide quando vengono deliberate con il voto favorevole nella maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel	

numero dei votanti per determinare la maggioranza.

2. Per le deliberazioni riguardanti le persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto; in ogni altro caso avviene peralzata di mano.

3. Per l'elezione del Comitato di Gestione l'Assemblea procede come segue:

- i Delegati di ciascuna categoria di Soci Ordinari eleggono i membri del Comitato che spettano alla categoria medesima;

- ciascun delegato può indicare sulla scheda un solo nome;

- per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze, i più anziani di età.

ART. 11

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio-

2. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, anch'egli eletto nella prima seduta, o in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal secondo vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.

4. Il Presidente

- sovrintende tutta l'attività dell'Associazione;

- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- convoca il Comitato di Gestione fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;

	- presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;	
	- rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Comitato di Gestione non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.	
	5. Il Presidente cura che gli atti adottati dal Comitato di Gestione siano poi attuati.	
	6. Il Presidente rilascia i permessi di caccia ai cacciatori ospiti secondo le direttive generali fissate dal Comitato di Gestione.	
	ART. 12	
	IL COMITATO DI GESTIONE	
	1 Il Comitato di gestione, che rimane in carica per cinque anni, è composto:	
	a) Un rappresentante della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;	
	b) Un rappresentante del Comune con maggiore superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso;	
	c) un rappresentante delle comunità montane;	
	d) Tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;	
	e) Tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;	
	f) Due rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste.	
	Decorso un triennio dall'insediamento del comitato di Gestione, qualora i rapporti di forza all'interno delle componenti rappresentative siano sostanzialmente mutati, il comitato procederà al loro riequilibrio, nelle forme e nei modi indicati dal medesimo.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,	

purchè permanga la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione nominati dall'assemblea, il comitato di Gestione su designazione del socio che ha espresso il componente provvede alla sostituzione con delibera, tenuto conto dell'appartenenza alla componente associativa presente in assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, gli amministratori rimasti devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti così nominati restano in carica lo stesso periodo previsto per gli amministratori in carica.

Esso esercita tutte le funzioni ed i compiti assegnati dall'art.19 della suddetta legge, nonché tutti i poteri che il presente Statuto non devolve ad altri organi.

In particolare:

- a) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, previa trasmissione almeno trenta giorni prima della riunione assembleare, al Revisore Unico per il relativo controllo e la stesura della propria relazione;
- b) Predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- c) Vigila sul comportamento dei soci Ordinari e Aggregati e dei Delegati, prende le eventuali misure di propria competenza, e le sottopone all'Assemblea ove di competenza di questa;
- d) Incarica personale dipendente e/o collaboratori esterni con facoltà di assumere e licenziare tale personale e vigila sull'operato dei medesimi;
- e) Tiene rapporti con gli altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia;
- f) Tiene rapporti con gli organi regionali e provinciali, avanzando ai competenti Organi proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale

	che riguardano il territorio dell'A.T.C.;	
	g) Amministra le aziende e gli organismi gestiti dall'Associazione o nelle quali essa abbia assunto cointeressenze;	
	h) Promuove o organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati;	
	i) Attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti i compiti che dalle norme Europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all'A.T.C.;	
	j) Il Comitato può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività e ciò in via generale o di volta in volta;	
	k) al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Il Comitato di Gestione provvede alle attività dell'Associazione e propone sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. a in ogni caso fatto divieto all'Assemblea la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non siano imposte dalla legge;	
	l) Il Comitato di Gestione deve riunirsi almeno due volte all'anno per sottoporre all'Assemblea l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo;	
	m) Ai lavori del Comitato di Gestione è invitato a partecipare, stante la normativa e rapporti esistenti, un rappresentante della Repubblica di San Marino, designato dal Governo Sammarinese, in qualità di osservatore senza diritto di voto;	

n) Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea dove gli associati possono prenderne visione;

o) Il Comitato di Gestione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o posta elettronica, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o posta elettronica, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista della riunione;

p) il Comitato di Gestione delibera i criteri e le idonee forme della pubblicità delle convocazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti e di altro ritenuto di interesse comune;

2. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide se risultano presenti la metà più uno dei componenti.

3. Le decisioni assunte sono valide quando vengono deliberate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti e votanti. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti, il numero degli astenuti. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa il quale è sufficiente la prevalenza dei voti.

ART. 13

IL REVISORE DEI CONTI

I. Il Revisore Unico viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Revisore Unico resta in carica cinque anni e svolge funzioni anche di controllo contabile previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

ART. 14

ORGANISMI SETTORIALI

1. Il Comitato di Gestione può, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio e ambientale.

2. Ove lo richiedano motivi opportunità o di efficienza per l'esecuzione di compiti affidati, tali Organismi Possono essere integrati anche da persone che non siano delegati dei Soci Ordinari,

3. Ove previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

ART. 15

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L'esercizio sociale va dal primo giorno di gennaio all'ultimo giorno di dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il principio di competenza.

3. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita, ove ciò accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, anche attraverso il ricorso a forme di autofinanziamento o all'aumento delle quote associative, entro i limiti massimi previsti dalla

normativa vigente.

4. Il ricorso al credito è ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticità della cassa.

5. Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Comitato di Gestione decade e l'assemblea, nella riunione di approvazione del bilancio, procede all'elezione del nuovo Comitato.

6. Nel caso invece, che il bilancio consuntivo presentasse un avanzo crescente per due esercizi consecutivi, il Comitato di gestione deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione.

7. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.26 c.c.:

a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) Per le altre cause di cui all'art.27 c.c..

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo all'amministrazione Provinciale ovvero ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to:Alberto Malavolta

F.to:Anna Rita Predieri Notaio